COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,

SG-Greffe(2011)D/

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11
1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora

Infrazione n. 2011/4030

Il Segretariato generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri, una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria generale,

Germán MERINERO CORTES

All.: C(2011) 2226. def.

IT

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Centralino telefonico: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: BERL 05/25. Linea telefonica diretta (32-2) 296.93.35. Fax: (32-2) 296.43.35.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_fr.htm

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2011

2011/4030
C(2011) 2226. def.

Signor Ministro,

Vorrei richiamare la Sua attenzione sull'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (nel prosieguo: "la direttiva sugli imballaggi") [1] e dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[2].

In virtù dell'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi, gli Stati membri devono, fatta salva la direttiva 83/189/CEE[3] che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, notificare alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare prima della loro adozione, affinché si possa stabilire se siano o meno conformi alla direttiva sugli imballaggi.

L'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi dispone:

'*1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.*

[1] GU L 365, 31 dicembre 1994, p. 10.

[2] GU L 24, 21 luglio 1998, p. 37, modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (GU L 217, 5.8.1998, p. 18).

[3] Sostituita dalla direttiva 98/34/EC

S.E. On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.'

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. La Commissione comunica agli altri Stati Membri il progetto e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Attraverso questa procedura di notifica, la Commissione e gli altri Stati membri sono in misura di valutare i progetti.

L'articolo 8, paragrafo 1, commi 1 e 2, della direttiva 98/34/CE dispone:

"Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica."

L'articolo 1, comma 11 della direttiva 98/34/EC, come modificato, definisce la regola tecnica come *"una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi."*

Nel 2006, l'Italia ha adottato la legge finanziaria[4] che stabiliva il divieto di commercializzazione dei sacchi di plastica non biodegradabili a decorrere dal 1° gennaio 2010[5]. Nel 2009, l'applicazione di tale divieto è stata posticipata al 1° gennaio 2011[6]. La legge italiana introduce il "divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci, che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario ". Tale disposizione è applicabile autonomamente ed esecutiva dal 1° gennaio 2011, come conferma anche l'informativa pubblicata sul sito del Governo italiano in data 30 dicembre 2010[7].

---

[4] Legge 27 Dicembre 2006 n° 296 ('Legge finanziaria 2007')

[5] Articolo 1, commi 1129 e 1130 della Legge n° 296, 27 dicembre 2006.

[6] Decreto-Legge n° 78, 1 luglio 2009 and Legge n° 102, 3 agosto 2009.

[7] http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=61669

Il provvedimento italiano prevede requisiti la cui osservanza è obbligatoria ai fini della commercializzazione dei sacchi di plastica in Italia. Tale provvedimento ricade nella definizione di "regola tecnica" tale che stabilita dall'articolo 1, comma 11 della direttiva 98/34/CE, come successivamente modificata, e nella definizione di "misure" di cui all'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE e dell'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi, tali misure devono essere comunicate alla Commissione nella forma di progetto. Dalle informazioni rese disponibili alla Commissione, emerge che l'Italia non ha notificato il progetto di provvedimento.

A seguito di alcune denunce e richieste da parte del settore dell'industria plastica, la Commissione ha aperto una pratica EU Pilot (n° 1505/10/ENVI) per investigare sulla vicenda. Le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni in data 21 dicembre 2010. Nella risposta, le autorità italiane hanno assicurato l'ottemperanza dell'obbligo di notifica al momento dell'adozione di una proposta legislativa finalizzata a modificare l'applicazione del divieto. Tuttavia, il 1° gennaio 2011, il divieto ha iniziato ad avere effetto in assenza di qualsiasi notifica. Il 4 febbraio 2011, con una seconda richiesta di chiarimenti inoltrata nell'ambito della medesima pratica EU Pilot, la Commissione ha richiesto all'Italia ulteriori chiarimenti in merito alla mancata notifica delle misure, tale che prevista dalle sopracitate direttive europee. L'Italia ha risposto con una lettera del Ministro dell'ambiente del 15 febbraio 2011, indirizzata al Commissario europeo per l'ambiente, con la quale si chiedeva alla Commissione di sospendere ogni procedimento in corso fino a quando la questione fosse discussa in seno al Consiglio dei Ministri europei. Tuttavia, le misure non sono state notificate.

Risulta pertanto che l'Italia, non avendo notificato il progetto di misure, non abbia ottemperato all'obbligo di notifica ai sensi del combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi e dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

Di conseguenza la Commissione europea non può non concludere che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 16 della direttiva 94/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE con riferimento al divieto di commercializzazione dei sacchi di plastica non biodegradabili, in applicazione dal 1° gennaio 2011.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria